

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |                                                                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2017-860 del 21/02/2017                                                                     |
| Oggetto                     | Società SACCOMANDI E MALAGOLI S.P.A. in<br>Comune di Portomaggiore, Autorizzazione Unica<br>Ambientale |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2017-884 del 21/02/2017                                                                    |
| Struttura adottante         | Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara                                                      |
| Dirigente adottante         | PAOLA MAGRI                                                                                            |

Questo giorno ventuno FEBBRAIO 2017 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

*Sinadoc 31956/2016/CP*

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – **SACCOMANDI E MALAGOLI S.P.A.** con sede legale nel Comune di Modena, Via Zucchi 27/b ed impianto nel Comune di Portomaggiore, Strada Provinciale San Vito – Maeiro - Protocollo istanze del SUAP dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi n. 16387 del 24/08/2016. Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di **DISTRIBUZIONE CARBURANTI**.

### **LA RESPONSABILE**

- Viste la domanda in data 24/08/2016, trasmessa dallo SUAP dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, assunta al P.G. di Arpae Ferrara il 02/11/2016 con il n. PGFE/2016/11575 presentata al S SUAP dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi in data 24/08/2016 e integrata in data 28/10/2016, dalla Società **SACCOMANDI E MALAGOLI S.P.A.** dal Sig. Marco Valieri in qualità di titolare, on sede legale nel Comune di Modena, Via Zucchi 27/b ed impianto nel Comune di Portomaggiore, Strada Provinciale San Vito – Maeiro - per l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che l'impianto di cui sopra effettua l'attività di **DISTRIBUZIONE CARBURANTI**;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 “Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae);
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 “Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- Visti  
Dlgs 152/2006 e s.m.i.;  
L.R. n. 3/99, e s.m.i.;  
L.R. n. 5/06;  
L.R. 21/2012;  
L. 447/95
- Visti, altresì:  
la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;  
la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;  
la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;  
la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

- visto il parere favorevole con prescrizioni per quanto riguarda gli scarichi idrici e la presa d'atto della dichiarazione di attività a bassa rumorosità di cui all'allegato B del D.P.R. 227/2011 della ditta, per quanto riguarda l'impatto acustico dell'unione dei Comuni Terre e Fiumi assunto al P.G. di Arpae in data 19/12/2016 con il n. PGFE/2016/13325;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- dato atto che il procedimento per l'adozione del presente provvedimento non si è concluso nei termini per la conclusione di tale procedimento;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- Preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae , a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

## **A D O T T A**

l'Autorizzazione Unica Ambientale da rilasciare da parte dello SUAP sdel Comune di Masi Torello alla Società **SACCOMANDI E MALAGOLI S.P.A.** nella persona del legale rappresentante pro tempore/titolare, n

sede legale nel Comune di Modena, Via Zucchi 27/b ed impianto nel Comune di Portomaggiore, Strada Provinciale San Vito – Maeiro - per l'esercizio dell'attività di **DISTRIBUZIONE CARBURANTI**.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

| Settore ambientale interessato | Titolo Ambientale                                                                                                                                    | Ente Competente |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Acqua                          | Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) | Comune          |

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

#### A) SCARICHI IDRICI

- La Rete fognaria deve corrispondere a quella descritta nella pianta planimetrica allegato **A** – rete fognaria - che costituisce parte integrante del presente atto;
- lo scarico delle acque deve rispettare i limiti di emissione indicati nella tabella in allegato **B** – Tabella B sub ambito Hera del Regolamento di Fognatura - ed il controllo avverrà nel punto **PC2** - pozzetto campionamento acque di prima pioggia dilavamento piazzali - così contraddistinto in planimetria allegato **A**;
- entro 90 gg. dalla data di ricezione dell'atto dovrà essere identificato mediante targhetta esterna o altro sistema identificativo il pozzetto di campionamento **PC2**;
- il punto **S** - scarico finale acque di prima pioggia, reflui civili, acque meteoriche e seconda pioggia – è il punto di scarico finale in pubblica fognatura;
- tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all'estradosso del condotto di fognatura;

Si precisa che:

- è fatto obbligo dare immediata comunicazione ad Hera Spa – Distretto di Ferrara, dei guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente; o
- ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione;
- HERA S.p.A. Distretto di Ferrara non risponderà altresì dei danni cagionati da eventuali allagamenti per rigurgiti dei collettori e della fognatura pubblica e pertanto il titolare dello scarico dovrà realizzare, se del caso, dispositivi atti ad evitare tali allagamenti;
- le interruzioni del servizio e/o del funzionamento dell'impianto di sollevamento dovute a caso fortuito, forza maggiore o a cause accidentali, o comunque disposte per improrogabili esigenze di servizio, non danno luogo a responsabilità e non comportano alcun obbligo al risarcimento dei danni in capo ad HERA S.p.A.- Distretto di Ferrara;
- il titolare dello scarico si impegna ad osservare tutte le prescrizioni che gli verranno impartite da HERA S.p.A. Distretto di Ferrara e dai suoi incaricati in relazione all'impianto autorizzato;
- al personale dipendente di HERA S.p.A. addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura, è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievo campioni, con le modalità definite nel regolamento del servizio idrico integrato;
- Hera Spa ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione allo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi;

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'Arpae Ferrara formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP dell'unione Terre e Fiumi una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio da parte dello SUAP dell'unione Terre e Fiumi .

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP dell'unione Terre e Fiumi e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUAP dell'unione Terre e Fiumi, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Dipartimento Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Ferrara ed ad Hera S.p.A..

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP dell'unione Terre e Fiumi.

*firmato digitalmente*

La Responsabile della Struttura

*Ing. Paola Magri*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**